



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio istruzione, università e
diritto allo studio

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 147
I - 33100 Udine, via Ippolito Nievo 20

Decreto n° 4412/LAVFORU del 29/04/2021, Prenumero 4698

Legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, Capo V «Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali». Assegnazione dei contributi per le finalità di cui all'art. 16, terzo comma, lettera e): spese generali di funzionamento della scuola. Anno scolastico 2020/2021.

Approvazione piano di riparto e prenotazione della relativa spesa. (capitoli 7342 – 10141 – 10142).

Il Direttore di Servizio

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 20 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore centrale, e l'art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" e in particolare gli artt. 84 e 87 dell'Allegato;

Viste le successive modifiche ed integrazioni apportate all'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, in particolare quelle introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 2002 del 30 dicembre 2020 a seguito dell'approvazione della legge regionale 24/2020 in materia di istruzione e diritto allo studio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020, con la quale l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha rinnovato l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale della Direzione lavoro,

formazione, istruzione e famiglia compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione;

Richiamato il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 21383/LAVFORU del 19 ottobre 2020, con il quale si prepone il Vicedirettore centrale, dr.ssa Ketty Segatti alla direzione ad interim del Servizio istruzione, università e diritto allo studio attualmente vacante, fino a conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'amministrazione;

Vista la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), Capo V (Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali);

Visto in particolare l'articolo 16, terzo comma, lettera e), della suindicata legge regionale, che prevede la concessione ai soggetti che gestiscono scuole dell'infanzia non statali, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica, di contributi per la copertura delle spese generali di funzionamento delle scuole;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 6, comma 2, la violazione di tali statuizioni determina responsabilità erariale, gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli e gli enti privati che non si adeguano alle statuizioni medesime non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze;

Preso atto che lo stesso articolo 6 stabilisce, al successivo comma 20, che le disposizioni in esso contenute non si applicano in via diretta alle Regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Considerato che il legislatore regionale è intervenuto a disciplinare la materia con l'articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), stabilendo al comma 4 che la partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica;

Visto inoltre il comma 6 del medesimo articolo 12, in base al quale la generalità degli enti privati (eccettuate alcune categorie specificamente individuate, fra cui le O.N.L.U.S. e le Società) che non si adeguano a quanto disposto dal comma 4 non possono essere ammessi a fruire dei contributi destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento, qualora detti contributi siano di importo superiore a diecimila euro all'anno;

Preso atto che, come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione sulle gestioni fuori bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia al 31/12/2009, sono ritenute spese di funzionamento tutte quelle spese correnti classificate come spese per organi istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse e oneri straordinari della gestione corrente;

Rilevato che le "spese generali di funzionamento della scuola" cui sono finalizzati i contributi previsti dall'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 13/2018 rientrano senza dubbio nella nozione di spese di funzionamento precisata dalla sopraindicata determinazione della Corte dei Conti;

Preso atto che le disposizioni del citato articolo 12, commi da 4 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, non si applicano né alle O.N.L.U.S. né alle Società;

Considerato che entro la data del 1° febbraio 2021 sono state presentate dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia n. 144 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dalla citata legge regionale n. 13/2018;

Dato atto che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 7/2000;

Preso atto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come da documentazione conservata agli atti;

Rilevato che, in base a quanto sopraesposto, risultano ammissibili a finanziamento n. 144 domande presentate da Enti gestori di scuole materne non statali, come indicate nel prospetto allegato (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente decreto digitale;

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 e in particolare la parte relativa al capitolo di spesa n. 7342 "Finanziamenti a Comuni e loro consorzi, nonché ad Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia per concorrere al servizio di educazione scolastica art. 16, comma 3, lettera E) L.R. 30.3.2018 n. 13" – "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.01.000) sul quale sono state allocate, per l'esercizio in corso e per le finalità di cui sopra, risorse complessivamente, pari ad euro 2.200.000,00, la cui prenotazione è attribuita alla competenza del Direttore di Servizio/Area;

Visto il decreto del Ragioniere generale n. 903/FIN del 29 aprile 2021 con il quale sono stati istituiti i capitoli di spesa n. 10141 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.01.02.000) e n. 10142 "Trasferimenti correnti a altre imprese" (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei Conti U.1.04.03.99.000) ed approvate le relative variazioni contabili al fine dell'assegnazione dei finanziamenti di che trattasi ai diversi soggetti beneficiari;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della più volte citata legge regionale n. 13/2018, l'importo complessivamente disponibile va ripartito tra tutti i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda;

Visto l'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale, che riepiloga i dati contenuti nelle n. 144 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali ai fini del riparto dell'importo complessivamente disponibile;

Ritenuto con il presente atto di approvare, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2021 per i contributi suddetti;

Ritenuto conseguentemente di prenotare la spesa per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2021, rispettivamente:

- capitolo n. 7342 – euro 1.587.626,60 (unmilione cinquecentottantasettemilaseicentoventisei/60),
- capitolo n. 10141 – euro 483.715,03 (quattrocentottantatremilasettecentoquindici/03),
- capitolo n. 10142 – euro 128.658,37 (centoventottomilaseicentocinquantotto/37);

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che impone specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti beneficiari di sussidi, sovvenzioni, vantaggi o contributi pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 (Bilancio finanziario gestionale 2021) e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1) Per le motivazioni di cui in premessa, sono ammesse ai contributi per spese generali di funzionamento delle scuole, di cui all'articolo 16, terzo comma, lettera e), della legge regionale n. 13/2018, n. 144 domande presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali analiticamente individuate nell'allegato prospetto sub 1), parte integrante del presente decreto digitale.

2) È approvato, secondo la tabella di calcolo di cui al citato allegato sub 1), il piano di riparto dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale per l'anno 2021 per i contributi suddetti.

3) È conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 2.200.000,00 sui capitoli nn. 7342, 10141 e 10142 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2021, in conto competenza, come da allegato contabile, anch'esso parte integrante del presente decreto digitale e come di seguito indicato:

- capitolo n. 7342 – euro 1.587.626,60 (unmilione cinquecentottantasettemilaseicentoventisei/60),
- capitolo n. 10141 – euro 483.715,03 (quattrocentottantatremilasettecentoquindici/03),
- capitolo n. 10142 – euro 128.658,37 (centoventottomilaseicentocinquantotto/37).

4) Si provvederà con successivo atto all'impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi di cui al presente decreto digitale ai soggetti di cui al punto 1.

5) Il presente decreto viene pubblicato nelle pagine web del portale regionale dedicate all'Istruzione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore di Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
(documento sottoscritto digitalmente)